



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore Generale

N. 94 del 16/06/2013

Proponente: Dr. Andrea Poggi

Direzione tecnica

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca

Responsabile del procedimento: Dr. Andrea Poggi

Estensore: Dott.ssa Daniela Rossi

Oggetto: Adozione Schema di Protocollo per il controllo dei depuratori

ALLEGATI N°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di supporto</i>
Allegato 1 Schema di protocollo	integrale	cartaceo

1. **Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30, avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che regola, tra l'altro, il trattamento delle acque reflue urbane e che, all'art. 128 (Soggetti tenuti al controllo), stabilisce che l'Autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli;

Tenuto conto che il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione che trattano acque reflue urbane deve essere effettuato secondo modalità e criteri di cui al punto 1.1 dell'allegato 5 parte III al decreto;

Vista la L.R. 20/2006 e s.m.i. che attribuisce alle Amministrazioni Provinciali la funzione di autorizzazione e controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Visto che ARPAT, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della LR 30/2009, è istituzionalmente competente allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di controllo in favore degli enti locali, in particolare come previsto dalla L.R. 20/2006 e s.m.i., art. 3, relativa a "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento n° 46R/2008 come modificato dal DPGR 17/12/2012 n° 76/R, di attuazione della Legge Regionale n° 20/2006 e s.m.i. per il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane che, all'Allegato 1 punto 3.1.1, comma 1, lett.C prevede la sottoscrizione di un protocollo di controllo fra ARPAT e il gestore dell'impianto;

Considerato che risulta opportuno addivenire ad una programmazione condivisa tra ARPAT e gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, secondo un Piano di campionamento annuale concordato, con l'obiettivo di realizzare in modo più frequente ed efficace il controllo degli scarichi idrici provenienti dagli impianti di depurazione di reflui urbani;

Visti gli esiti del Comitato di coordinamento regionale del 12 marzo 2013 in cui è stata condivisa con tutti gli Enti coinvolti la bozza dei "Protocolli di controllo degli impianti di acque reflue urbane di cui all'art. 3 ed allegato 1 del Regolamento regionale 46R/2008";

Visto lo schema di Protocollo tipo per il controllo dei depuratori allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale (All."1");

Visto del verbale della Commissione Acque del 22 Marzo 2013 che dà conto della discussione avvenuta in ARPAT dello schema di protocollo con tutte le strutture competenti;

Ritenuto di individuare i Responsabili dei Dipartimenti quali soggetti titolati a firmare il Protocollo con gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 16, co. 4 del Regolamento organizzativo (DGRT n. 796 del 19/9/2011) e dell'art. 2, co. 3 della parte dispositiva del Decreto del DG. ARPAT n. 136 del 24/7/2012;

Stabilito di dare mandato ai Responsabili dei Dipartimenti di verificare quali siano i Gestori degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che, in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento regionale 46R/2008 e s.m.i. (Allegato 1 capo 3.1), manifestino l'intenzione di partecipare al sistema di controllo di conformità degli scarichi ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. parte Terza allegato 5, per procedere alla sottoscrizione del protocollo secondo lo schema allegato sentita la Provincia anche per vie brevi, o, in alternativa, per informare la Direzione tecnica dei motivi ritenuti ostativi a tale sottoscrizione;

Ritenuto opportuno che i Responsabili dei Dipartimenti adottino preventivamente con proprio decreto dirigenziale ciascun Protocollo sottoscritto;

Ritenuto necessario mantenere dettagliata informazione presso il Settore Indirizzo Tecnico Attività dello stato dei protocolli sottoscritti;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;

decreta

1. di approvare lo schema di Protocollo allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale (All."1");
2. di individuare i Responsabili di Dipartimento quali soggetti titolati a firmare il Protocollo tra ARPAT e gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato per il controllo degli scarichi idrici provenienti dagli impianti di depurazione di reflui urbani della Provincia toscane, ai sensi dell'art. 16, co. 4 del Regolamento organizzativo (DGRT n. 796 del 19/9/2011) e l'art. 2, co. 3 della parte dispositiva del Decreto del DG ARPAT n. 136 del 24/7/2012;
3. di dare mandato ai Responsabili dei Dipartimenti di verificare quali siano i Gestori degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che, in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento regionale 46/R/2008 e s.m.i. (Allegato 1 capo 3.1), manifestino l'intenzione di partecipare al sistema di controllo di conformità degli scarichi ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. parte Terza allegato 5, procedendo con essi alla sottoscrizione del protocollo, sentita la Provincia anche per vie brevi,
4. di richiedere di informare la Direzione tecnica degli eventuali motivi ritenuti ostativi alla sottoscrizione del protocollo con alcuni dei Gestori operanti nel proprio territorio;
5. di richiedere ai Responsabili dei Dipartimenti di adottare preventivamente con proprio decreto dirigenziale ciascun Protocollo e di darne notifica alla Direzione tecnica e al Settore Indirizzo Tecnico Attività;
6. di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Andrea Poggi, ai sensi dell'art. 4 della legge n°241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
7. di dichiarare il decreto immediatamente eseguibile, per poter ottenere quanto prima gli auspicati recuperi di efficienza derivanti dalla firma dei Protocolli ;
8. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge della Regione Toscana n°30 del 22.06.2009 e s.m.i.

Il Direttore Generale
Dr. Ing. Giovanni Barca

Dirigente proponente
Dott. Andrea Poggi

Settore Bilancio e Contabilità
Responsabile
Dott.ssa Paola Querci

Settore Affari Generali
Responsabile
Dott.ssa Marta Bachechi

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Querci

Il Direttore Tecnico
Dott. Andrea Poggi

Allegato 1)

Protocollo tra ARPAT e la SocietàEnte gestore Sistema Idrico Integrato per il controllo degli scarichi idrici provenienti dagli impianti di depurazione di reflui urbani della Provincia di, secondo quanto previsto dall'allegato 5 parte III al D.lgs n°152/2006 e s.m.i.

L' anno duemila..... (20.....) addì(....). del mese di nella sede del Dipartimento Provinciale ARPAT di, posto in

Tra

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (CF/PI 04686190481) con sede in Firenze, Via Porpora 22-24, in seguito denominata "ARPAT", rappresentata dal Responsabile del Dipartimento Provinciale di, dott., nato a.....il, visti i poteri conferiti con l'art. 16 comma 4 del Regolamento organizzativo (DGRT n° 796 del 19/09/2011) e l'art. 2 comma 3 della parte dispositiva del Decreto DG di ARPAT n° 136 del 24/07/2012 ;

e

la Società (P.I.) con sede in, rappresentata dal (carica)..... dott. nato a il, domiciliato per la carica presso, nell'espletamento delle competenze attribuite da.....

PREMESSO

1. che la disciplina concernente il trattamento delle acque reflue urbane è regolata dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (di seguito denominato Decreto) che all'art. 128 (Soggetti tenuti al controllo) stabilisce che l'Autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli;
2. che la funzione di autorizzazione e controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è attribuita alla Amministrazione Provinciale dalla legge regionale n° 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. che il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione che trattano acque reflue urbane deve essere effettuato secondo modalità e criteri di cui al punto 1.1 dell'allegato 5 parte III al Decreto dove si riporta che:
 - il controllo dello scarico deve essere effettuato dall'autorità competente ovvero dal Gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultima, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, secondo lo schema inserito al punto 1.1. all. 5 parte III del Decreto;
 - i gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli almeno uguale a quello del precedente schema;
 - l'autorità competente per il controllo deve verificare, con frequenze minime previste, il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 parte III del Decreto;
4. che la Giunta Regionale Toscana nell'allegato 1, capo 3, paragrafo 3.1 del Regolamento n° 46R/2008 come modificato dal DPGR n° 76/R del 17/12/2012, di attuazione della Legge Regionale n° 20/2006 e s.m.i. ha emanato direttive per il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ed in particolare si richiamano alcune definizioni:
All'art. 2 comma

- c bis) autocontrollo: l'insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5 punto 1.1, al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l'efficacia del processo depurativo;

- d quater) controllo di conformità: l'insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli arpat e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità alle tabelle 1,2 del decreto legislativo;
 - d quinquies) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tab. 1, 2 e per i restanti parametri della tab. 3, dell'allegato 5 del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi;
 - d sexties) controlli delegati: l'insieme delle verifiche sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 5 punto 1.1 del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis)
 - p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l'effettuazione del controllo di conformità e dell'autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da Arpat e dal gestore dell'impianto, in attuazione alle disposizioni di cui all'allegato 5 punto 1.1 al decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 capo 3, punto 3.1 al presente regolamento;
5. che la Provincia in sede di autorizzazione fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l'attività di controllo dei composti dell'azoto e del fosforo sulla base delle disposizioni attuative dell'art. 21 ter della Legge Regionale 20/2006 e s.m.i.;
 6. che la società è Gestore degli scarichi idrici provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane oggetto del presente protocollo a seguito di convenzione sottoscritta in data _____ tra la suddetta società e _____ n°
 7. che ARPAT, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della LR 30/2009, è istituzionalmente competente allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di controllo in favore degli enti locali, in particolare come previsto dalla L.R.20/2006 e s.m.i., art. 3, relativa a "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
 8. che il laboratorio di ARPAT di è accreditato ACCREDIA per l'esecuzione di prove sulle acque in conformità alla norma ISO-IEC 17025/2005 (Certificato ACCREDIA n°
 9. che la Società si avvale per le analisi del laboratorio accreditato ISO/IEC 17025:2005 (Certificato ... N°) per le prove sulle acque o certificato ISO 9001:2008 (Certificato ... N°) e garantisca un idoneo programma di controllo della qualità dei risultati attraverso l'adesione ad un circuito interlaboratorio di verifica dei risultati individuato e definito dalle parti, che garantisca gli stessi livelli di qualità dei risultati analitici e che risponda ai requisiti qualitativi definiti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010;
 10. che si rende opportuno concordare un protocollo al fine di attuare un sistema di controlli rispondente ai dettami del D. Lgs. 152/2006, con il coinvolgimento attivo dei gestori degli impianti di depurazione, in conformità alle direttive in materia di cui all'allegato nell'allegato 1, capo 3, paragrafo 3.1 del Regolamento n° 46R/2008 come modificato dal DPGR n° 76/R del 17/12/2012.
 11. che la sottoscrizione del presente protocollo non limita in alcun modo l'attività ispettiva di ARPAT, titolare delle funzioni di controllo, che si riserva di esercitare senza alcuna limitazione nelle forme previste dalla normativa, anche nell'ambito del presente protocollo;
 12. che, se la sottoscrizione del protocollo e quindi la sua efficacia avviene ad anno in corso, si rende opportuno, in sede di autorizzazione allo scarico, prevedere una fase transitoria che definisca le modalità di applicazione del protocollo nello scorcio d'anno, anche ai fini della valutazione di conformità annuale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 OGGETTO

1. Il presente protocollo regola, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di controllo di conformità ed autocontrollo degli scarichi derivanti dagli impianti di depurazione di acque

reflue urbane (di seguito denominati Depuratori) di cui all' **Allegato A** gestiti dalla Società (di seguito denominata Gestore).

2. Le modalità di controllo potranno subire variazioni, previo accordo tra le parti, sia in rapporto alle acquisizioni di nuovi elementi di conoscenza emersi nel corso della gestione di questo protocollo, sia in rapporto alla emanazione di nuove norme regionali e/o statali.
3. Il dipartimento ARPAT titolare delle funzioni di controllo, si riserva di esercitarle senza alcuna limitazione, nelle forme previste dalla normativa

ART. 2 ORGANIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Per ogni depuratore è definito tra ARPAT e il Gestore il piano di campionamento annuale comprensivo del numero dei controlli di conformità e del numero di autocontrolli, secondo lo schema di cui all' **Allegato B**. Nello schema sono riportati per ogni impianto soggetto ai controlli, il numero di controlli di conformità previsti a carico del gestore, il numero di controlli di conformità a carico di ARPAT, il numero minimo di autocontrolli a carico del Gestore, l'indicazione dell'opzione abbattimento o concentrazione per la valutazione di conformità rispetto ai parametri di tabella 1 e 2 dell'allegato 5 parte III del Decreto, l'indicazione dei parametri di tabella 3 dell'allegato 5 parte III del Decreto da controllare, gli estremi dell'atto autorizzativo.
2. La ripartizione dei campionamenti e delle analisi fra ARPAT e Gestore (vedi tabella 1) prevede il numero minimo dei campionamenti previsti per il controllo, con riferimento allo schema di cui all'allegato 5 parte III del Decreto, a carico del Gestore (controlli di conformità delegati) e un numero di campionamenti a carico di ARPAT (controlli di conformità non delegati). Il controllo dei parametri della tabella 3 dell'allegato 5 parte III del Decreto è a totale carico di ARPAT. L'autocontrollo è a totale carico del Gestore.

Tabella 1

tipologia impianto	Controllo parametri tabella 1 e 2 (*) allegato 5 parte III		totale campioni per verifica conformità tab. 1 e 2	Parametri tabella 3 All.5 p.III	Autocontrollo ingresso impianto	Autocontrollo uscita impianto
	(a)	(b)				
	N° camp. Gestore	N° camp. ARPAT	N° campioni	N° campioni ARPAT	N° campioni Gestore	N° campioni Gestore
2000-9.999 AE 1°anno	12	1	13	1	12	12
2000-9.999 AE anni successivi	4	1	5	1	4	4
10000-49999 AE	12	3	15	3	12	12
> = 50000 AE	24	6	30	6	24	24

(*) Tab 2 per gli scarichi che recapitano in area sensibile

3. La distribuzione temporale dei campionamenti che costituiscono il programma dei controlli di conformità, deve essere rappresentativa delle condizioni di esercizio dell'impianto, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dello stesso nei diversi giorni della settimana, nei diversi mesi dell'anno e nelle diverse settimane all'interno di ogni mese. Per gli impianti scaricanti in acque destinate alla balneazione la distribuzione temporale deve tenere conto anche di quanto disposto dall'articolo 19 comma 9 del del Regolamento n° 46R/2008 come modificato dal DPGR n° 76/R del 17/12/2012;
4. Il programma di campionamento dei controlli delegati sarà comunicato anticipatamente dal Gestore ad ARPAT. Ogni variazione deve essere tempestivamente e motivatamente comunicata.
5. gli impianti con potenzialità superiore ai 15000 AE sono dotati di un campionatore automatico refrigerato fisso delle acque reflue in ingresso ed in uscita dell'impianto di depurazione in grado

di prelevare i campioni con modalità idonee (campioni medi ponderati sulle 24 ore) per le verifiche di conformità previste dal Decreto.

6. Gli impianti di potenzialità inferiore a 15000 AE sono dotati di adeguate postazioni attrezzate idonee all'utilizzo di sistemi di campionamento portatili refrigerati.
7. ARPAT si riserva il diritto di sigillare e dissigillare il campionatore automatico in occasione dei prelievi presso gli impianti di depurazione e di ritirare proprie aliquote per eseguire le analisi.

ART. 3 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna ad eseguire quanto sotto specificato:

1. L'effettuazione dei controlli specificati a proprio carico in **Allegato B**, attraverso prelievi ed analisi condotte con le modalità definite **nell'Allegato C** riguardo ai parametri della tabella 1 e, se lo scarico recapita in aerea sensibile, anche ai parametri della tabella 2 dell'allegato 5 parte III del Decreto;
2. Nel caso di laboratorio accreditato ISO 17025 la trasmissione del certificato di accreditamento ed elenco prove accreditate, nel caso di laboratorio certificato ISO 9001 trasmissione del certificato e altre informazioni relative all'assetto tecnico ed organizzativo come specificato in **Allegato C**;
3. La partecipazione alla procedura di assicurazione della qualità analitica definita in **Allegato C**;
4. L'effettuazione di autocontrolli, in numero minimo pari almeno ai controlli di conformità delegati, dei reflui sia in entrata che in uscita dall'impianto di depurazione per i parametri della tabella 1 e, se lo scarico recapita in aerea sensibile, anche ai parametri della tabella 2 dell'allegato 5 parte III del Decreto.
5. La trasmissione ad ARPAT del calendario annuale o semestrale dei campionamenti di controllo delegato secondo la periodicità indicata all'articolo 2 del presente protocollo, entro un mese dall'avvio del ciclo di campionamento (annuale o semestrale);
6. La comunicazione dei risultati ad ARPAT con le modalità previste dal presente protocollo;
7. Le date di campionamento potranno essere posticipate, con segnalazione preventiva ad ARPAT, in coincidenza di forti e consistenti precipitazioni o in caso di inconvenienti non prevedibili, capaci di determinare anomalie di funzionamento dell'impianto
8. Nell'ambito delle esigenze e delle casistiche relative alla gestione degli impianti di depurazione, il Gestore dovrà comunicare eventuali interventi di manutenzione programmata almeno una settimana prima della data di campionamento, e in caso di guasti o altri inconvenienti imprevedibili, non appena gli stessi si verificano per vie brevi.
9. Il Gestore dovrà informare senza ritardo ARPAT dell'attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 2 comma 1 lettera o del Regolamento 46/R/2008 così come mod. da DPGR 76/R/2012 contenuto nell'atto autorizzativo;
10. Il Gestore dovrà vincolare contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti i soggetti terzi dei quali il gestore eventualmente si avvalga per l'esecuzione di campionamenti o analisi.
11. Il Gestore riconosce che la sottoscrizione del presente protocollo non limita in alcun modo l'attività ispettiva di ARPAT, titolare delle funzioni di controllo, che si riserva di esercitare senza alcuna limitazione nelle forme previste dalla normativa, anche nell'ambito del presente protocollo

ART. 4 OBBLIGHI DI ARPAT

ARPAT si impegna ad eseguire quanto sotto specificato:

1. L'effettuazione dei controlli specificati a proprio carico in **Allegato B**, attraverso prelievi ed analisi condotte con le modalità definite nell'**Allegato C** riguardo ai parametri della tabella 1

e, se lo scarico recapita in aerea sensibile, anche ai parametri della tabella 2 dell' allegato 5 parte III del Decreto.

2. L'effettuazione dei controlli specificati a proprio carico, relativamente ai parametri di cui Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del Decreto specificati nell' atto di autorizzazione dello scarico o ritenuti più significativi in base alle attività produttive presenti, senza escludere la possibilità di ricercare altri parametri della tabella 3 per motivate esigenze ambientali da riportare nel verbale di campionamento;
3. La comunicazione al Gestore non appena concluse le analisi dei risultati dei propri controlli.

ART. 5 VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

1. La valutazione di conformità dello scarico, per quanto concerne i parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 parte III del Decreto, è effettuata su base annuale (gennaio-dicembre sulla base dei risultati dei controlli di conformità effettuati sui campioni prelevati (colonna "d" tabella 1 art. 2),
2. La valutazione di conformità fa riferimento ai limiti di tabella 1 e 2 dell'allegato 5 del Decreto o, per azoto e fosforo ai contenuti della Delibera regionale di cui all' art. 21 ter comma 3 della LR 20/2006 e smi, o a quanto prescritto nell' atto autorizzativo, come riportato nello schema di cui all' **Allegato B** del presente protocollo, e tiene conto del numero massimo consentito di superamenti indicato nella terza tabella dell'allegato 5 parte III del Decreto;
3. Per la verifica di conformità dei parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 parte III del Decreto si considerano i campioni medi compositi prelevati nell'arco di 24 ore.
4. Per i parametri BOD₅, COD, solidi sospesi, affinché lo scarico sia considerato conforme, le concentrazioni rilevate nel singolo campione non possono superare i valori riportati nella tabella 1 dell'allegato 5 parte III del Decreto oltre le seguenti percentuali rispettivamente: 100%, 100%, 150%.
5. Per i parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 parte III del Decreto la valutazione di conformità è riferibile ai risultati di ogni singolo prelievo;
6. Ai fini della valutazione di conformità per i parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 parte III del Decreto, il valore del risultato di ogni parametro viene considerato come tale senza l'incertezza riportata nel rapporto di prova;

ART. 6 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. I risultati dei controlli di conformità effettuati dal Gestore saranno trasmessi per scritto ad ARPAT entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle analisi, con modalità definite all' **Allegato D**;
2. In caso di superamento di limite il Gestore effettuerà senza alcun ritardo la comunicazione per scritto ad ARPAT e alla Provincia unitamente alle motivazioni del superamento ed ai provvedimenti adottati. Il ripristino del buon funzionamento sarà comunicato con le stesse modalità e tempistiche;
3. ARPAT trasmette al gestore i risultati dei propri controlli;
4. Annualmente ARPAT, entro il mese di marzo, trasmette alla Regione un rapporto sugli esiti dei controlli sugli scarichi di acque reflue urbane eseguiti direttamente e dal Gestore;
5. I risultati dei controlli e degli autocontrolli effettuati dal Gestore devono essere adeguatamente archiviati e tenuti a disposizione di ARPAT per almeno 5 anni.
6. ARPAT si impegna a predisporre uno specifico applicativo WEB, che il Gestore dovrà utilizzare, quando messo a disposizione, per la trasmissione e l'archiviazione dei risultati delle analisi;

ART. 7 OBBLIGAZIONI RECIPROCHE

1. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi per iscritto su qualsiasi scostamento da quanto disposto nel presente atto, concordandolo congiuntamente con comunicazioni formali.

ART. 8 RESPONSABILI

1. Per il dipartimento provinciale ARPAT di il responsabile del procedimento é; per il Gestore..... il responsabile del procedimento è

ART.9 CORRISPONDENZA

Tutta la corrispondenza e le relazioni dovranno essere inviate al Gestore al seguente indirizzo: Società/Soggetto responsabile..... via..... città.....
fax
e-mail certificata

La corrispondenza inviata ad ARPAT dovrà essere inviata al Responsabile del procedimento individuato al precedente articolo ai seguenti recapiti:
indirizzo
fax
e-mail certificata

ART.10 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI

Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.
I risultati delle attività di controllo ricadono sotto la definizione "informazione ambientale detenuta da ARPAT". A tale proposito ARPAT garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale ai sensi del D. Lgs. 195/2005 e sulla base del "Regolamento in materia di procedimento amministrativo e per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali" allegato al Decreto del Direttore generale n°365/2008

ART. 11 VALIDITA'

1. Il presente protocollo non ha scadenza e ha validità fino a sua rescissione o sostituzione con altro protocollo;
2. Il protocollo può essere revisionato con accordo fra le parti, su richiesta di modifica o integrazione di una delle parti;
3. Il presente protocollo può cessare la sua validità, quando una delle parti ne richieda in forma esplicita l'annullamento.
4. Il presente protocollo è redatto in duplice originale dei quali uno rimane agli atti del Dipartimento e uno è consegnato alla Società Gestore
5. Il presente protocollo è trasmesso alla Provincia di e alla Regione Toscana.

ART. 12 ALLEGATI

Gli allegati di seguito elencati fanno parte integrante del presente atto.

- | | |
|------------|---|
| Allegato A | Elenco degli impianti di depurazione |
| Allegato B | Piano di campionamento annuale |
| Allegato C | Metodi di campionamento e di analisi e procedura di assicurazione della qualità |

Allegato D Modalità di comunicazione dei risultati

Per il Gestore

.....
Per ARPAT (Il Responsabile del Dipartimento Provinciale di)
(Dott.)

Allegato A

Elenco degli impianti di depurazione

L'elenco degli impianti è comprensivo delle seguenti informazioni

Denominazione impianto
Provincia
Comune
Ex ATO
Potenzialità autorizzata (AE)
Portata massima di progetto
Corpo recettore
Coordinate geografiche del punto di scarico
Area sensibile SI/NO
Estremi Autorizzazione scarico
AIA SI/NO
Extraflussi SI/NO
Parametri da controllare
Limiti da rispettare

Allegato C

Metodi di campionamento e di analisi e procedura di assicurazione della qualità

1. Procedura di campionamento

Per la metodologia di campionamento si dovrà fare riferimento ai metodi APAT-IRSA-CNR 29/2003.

Il campionamento verrà effettuato con campionatori automatici refrigerati, o refrigerabili, sequenziali, proporzionali alla portata. Essi saranno programmati per prelevare volumi di acqua nell'arco delle 24 ore.

Di regola il campionamento prenderà avvio non prima delle ore 9 e terminerà la stessa ora del giorno successivo.

ARPAT si riserva il diritto di sigillare il campionatore automatico. In tale caso ARPAT presenzierà al prelievo del campione finale provvedendo a dissigillare il campionatore e a sigillare le aliquote che ritiene di analizzare nel proprio laboratorio.

Il campione da sottoporre ad analisi, rappresentativo dello scarico e derivante dalla miscelazione delle porzioni prelevate nel corso delle 24 ore, sarà trattato conformemente alle modalità di conservazione e stabilizzazione previste dai metodi di analisi per i parametri da analizzare.

Al fine di valutare l'efficienza depurativa nei vari giorni della settimana l'attivazione del campionatore sarà distribuita nei vari giorni della settimana, comunque non oltre il giovedì-

Nei casi di particolari condizioni meteorologiche o altri eventi che determinano alterazioni alla normale funzionalità dell'impianto, previa comunicazione, si conviene di riprogrammare la data di campionamento in base ai tempi necessari al ripristino del normale funzionamento.

2. Metodi di analisi

Parametri da determinare	unità di misura	metodo	VL	Incertezza estesa max accettabile al VL *
BOD 5	mg/L O ₂	APAT-IRSA CNR Man 29 2003 met. 5120 B1 o equivalenti (es oxitop)	25 mg/L	± 10 mg/L (50%)
COD	mg/L O ₂	ISO 15705:2002	125 mg/L	± 25 mg/L (20%)
Solidi sospesi	mg/L	APAT CNR IRSA Man 29 2003 met. 2090 B	35 mg/L	± 7 mg/L (20%)
azoto totale	mg/L N	APAT CNR IRSA Man 29 2003 met. 4060 o equivalenti (test in cuvetta, analizzatore in continuo)	10 mg/L	± 2 mg/L (20%)
			15 mg/L	± 3 mg/L
fosforo totale	mg/L P	APAT CNR IRSA Man 29 2003 met. 4060 o equivalenti : analizzatore in continuo , test in cuvetta (Manuale Unichim 201 Guida per l'utilizzo di test in cuvetta nei controlli della qualità delle acque)	1mg/L	± 0,2 mg/L (20 %)
			2 mg/L	± 0,4 mg/L

* il valore di incertezza massima accettabile indicato è stato verificato da studi di ARPAT elaborando i dati di circuiti interlaboratorio. La stima della incertezza di misura deve essere valutata almeno al valore limite tabellare. Il valore di incertezza massimo accettabile è riportato in tabella

3. Procedure di assicurazione della qualità

Nel caso in cui il laboratorio non sia accreditato ISO 17025:2005 per le prove su acque la qualità dei risultati del Gestore sarà valutata da ARPAT attraverso i seguenti strumenti.

a) Partecipazione a circuiti interlaboratorio

Il laboratorio deve obbligatoriamente partecipare periodicamente a circuiti interlaboratorio organizzati congiuntamente ad ARPAT. I risultati del valore di Z score sono così valutati:

- $Z < 2$: risultato accettabile. In questo caso i valori di scarto tipo di riproducibilità potranno essere utilizzati come valore di incertezza associata al metodo (se inferiori al valore massimo accettabile)
- $2 < Z < 3$: risultato discutibile: in questo caso il laboratorio sarà valutato in base al risultato del circuito successivo come al punto seguente.
- $Z > 3$ o secondo esito consecutivo discutibile : risultato non accettabile : il laboratorio dovrà fornire relazione scritta con evidenza delle azioni messe in atto per riverificare il dato ed i risultati (es utilizzo di MRC) o partecipazione ad altro circuito entro 3 mesi. Nel caso in cui il laboratorio non ottenga risultati accettabili ($Z > 3$ o $2 < Z < 3$) ARPAT non riterrà validati i dati emessi dal laboratorio ai fini del controllo a partire dalla data dell'ultimo circuito valido. In questo caso il programma di controllo sarà effettuato direttamente da ARPAT.

b) Verifiche in parallelo

A discrezione di ARPAT potranno essere acquisiti campioni in accordo con l'Ente gestore ai fini di un confronto tra i due laboratori dei risultati analitici. I risultati saranno considerati coerenti tra loro qualora:

- La differenza assoluta tra i due risultati inferiore o uguale al limite di riproducibilità ottenuto dal circuito interlaboratorio la cui concentrazione non differisca $\pm 20\%$ della concentrazione del campione analizzato
$$R \leq t_{SR} 2^{1/2}$$
- La differenza assoluta tra i due risultati inferiore o uguale alla incertezza estesa della differenza calcolata come somma quadratica delle incertezze composte associate alla misura di ciascun laboratorio moltiplicata per un fattore di copertura pari a 2
$$X_1 - X_2 \leq 2 (u_1^2 + u_2^2)^{1/2}$$

Qualora i risultati non risultassero confrontabili verrà ripetuto il controllo. Nel caso di ulteriore non confrontabilità saranno valutate in sede congiunta le azioni da attuare

Il campione non è rappresentativo ai fini del controllo ufficiale ma unicamente ai fini della validazione del dato analitico.

4. Informazioni inerenti l'assetto organizzativo del laboratorio

- Organizzazione del laboratorio
- Organigramma, addetti e relative funzioni
- Tabella dei Metodi di prelievo e analisi inerenti le prove e documentazione nel caso di utilizzo di metodi interni
- Elenco delle apparecchiature di prelievo e analisi inerenti le prove comprensive di specifiche tecniche
- Facsimile del verbale di campionamento
- Sistemi di assicurazione qualità per i parametri in tabella

ALLEGATO D
Modalità di comunicazione dei risultati

Facsimile formato di restituzione dell' esito del controllo delegato a carico del gestore (in formato excel o simile)

Codice Punto Prelievo	Data di prelievo	Parametro	Valore misurato	Unità di misura	Numero del rapporto di prova	Note (portate)
		BOD5		mg/l		
		SST		mg/l		
		COD		mg/l		
		Ntot*		mg/l		
		Ptot*		mg/l		
		Portata		mc/die		

*Controllo delegato al Gestore del SII in aree sensibili